

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 57 - 4212/2016

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE
URBANISTICA - COMUNE DI VIU' - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL
P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA

Premesso che per il Comune di Viù:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 150-23899 del 29 marzo 1993, rettificato con D.G.R. n. 34-24850 del 10 maggio 1993;
- ha approvato quattro Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- con deliberazione C.C. n. 46 del 19/12/2012 è stato adottato il Progetto Definitivo della Revisione Generale ai sensi dell'articolo 15, L.R. n. 56/77, tuttora in itinere;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 45 del 3 dicembre 2015, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 18/01/2016 (pervenuto il 20/01/2016), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(pratica n. VP 001/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.707 abitanti nel 1971, 1.423 abitanti nel 1981, 1.273 abitanti nel 1991, 1.219 abitanti nel 2001 e 1.118 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011 in decremento pari al - 52,7%;
- superficie territoriale di circa 8.411 ettari di montagna, dei quali 37 ettari circa presentano pendenze inferiori al 5%, 831 ettari pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 7.543 ettari pendenze superiori al 25%. Circa 4.686 ettari sono interessati da "aree boscate";

- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 7 della Città Metropolitana di Torino denominata “CIRIACESE - VALLI DI LANZO” ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell’Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 21 denominato “Valle di Lanzo” di cui all’articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale “ ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l’insediamento di “centralità” di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi “sovracomunali” migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l’obiettivo della città diffusa.”; al suddetto Ambito appartengono oltre a Viù, i Comuni di Ala di Stura, Balme, Cantoiria, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves ed Usseglio;
- il PTC2 non individua il Comune quale *polo locale* ai sensi dell’articolo 19 delle N.d.A.;
- il PTC2 **non** inserisce il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana (artt. 21 e 22 delle N.d.A.), non risulta, tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (articolo 23 N.d.A.);
- il PTC2 **non** individua il Comune tra i *Poli per la logistica* nè tra gli ambiti produttivi, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- il PTC2 lo classifica quale centro storico di tipo C - *media rilevanza* -, ai sensi dell’articolo 20 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 197 del Colle del Lys e n. 32 della Valle di Viù;
 - **non** è interessato dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
- assetto idrogeologico: è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio della Luvatera, Rio della Vouta, Torrente Manta, Torrente Ricciaj e Rio di Rougnons, Torrente di Stura di Viù, Vallone di Ciappè o Castelletto M., Torrente Viana;
- tutela ambientale:
 - una porzione del territorio ricade nelle “Aree protette a gestione Provinciale ex lege L.R. 19/2009” e precisamente nel “Parco naturale del Colle del Lys” - individuato con la sigla EUAPXXX3 e omonima area di pregio a vincolo paesaggistico APV005 ai sensi della L. 1497/1939 (ora D.Lgs. n. 42/2004);
 - è classificato in zona 3 di sismicità ai sensi della D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 45 del 3 dicembre 2015 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è avviata, nelle more dell’approvazione della Revisione Generale di Piano, in quanto

l'Amministrazione Comunale ha necessità di apportare una modifica al vigente P.R.G.C., finalizzata alla realizzazione di un tratto di viabilità pubblica per migliorare l'accessibilità veicolare del centro sportivo e polivalente comunale (a valenza sovracomunale), ubicato in Frazione Mondrezza. Tale previsione, già presente nel vigente Piano Regolatore è sostanzialmente confermata (con lievi modifiche) dalla Revisione adottata; l'attuale accesso avviene da una viabilità a sezione ridotta e rilevante pendenza, in prossimità di una curva e pertanto molto pericoloso.

La Variante concerne l'apposizione ed in parte la reiterazione del vincolo all'esproprio di una porzione di terreno destinato alla previsione viabilistica, espletate le procedure del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri), comunicando l'avvio del procedimento agli interessati e rendendo noto l'inserimento di previsioni urbanistiche concernenti la costituzione di vincoli preordinati all'esproprio.

Gli interventi proposti risultano:

- la rettifica del tracciato spostato in aderenza al confine catastale dell'area;
- la reiterazione del vincolo espropriativo per viabilità pubblica per una superficie di circa 150 mq;
- la restituzione di una superficie pari a circa 80 mq, riclassificata da "viabilità pubblica" ad "area di interesse storico-ambientale" (categoria del PRGC vigente, nel quale è inserito il nucleo storico di Mondrezza") al proprietario del lotto su cui insiste la modifica del tratto di viabilità, il quale a seguito dell'avvio del procedimento relativo all'apposizione e reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (anno 2013), ai sensi del D.P.R. 327/2001, ha attivato nei confronti dell'Amministrazione Comunale un ricorso al TAR;

La documentazione di Variante verifica la conformità con i Piani sovracomunali (PTR, PPR, PTC2) e la coerenza dell'intervento proposto con le condizioni di rischio idrogeologico e la zonizzazione acustica.

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione di adozione della Variante:
 - contiene *"la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale"*;
 - contiene *"il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga"*, così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

dato atto che:

- la Variante è soggetta alla fase di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del comma 9 dell'articolo 17, L.R. 56/77, come modificata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013;
- i contenuti di Variante sono stati sottoposti alla fase di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla citata L.R. 56/1977;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, prot. n. 10679/2015/LB8 - Tit.: 10.4.2 del 23 gennaio 2015, - il quale partecipa alla procedura di VAS, quale soggetto con competenze ambientali per la Città Metropolitana di Torino -, **di non assoggettabilità alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica;**

vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'articolo 1, comma 50, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonchè le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che, tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*" (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7, articolo 17, in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*";

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, articolo 1, Legge 56/2014, in data 14 aprile 2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia

(dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle *Norme di Attuazione* immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; art. 26 "*Settore agroforestale*", comma 5; art. 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*", commi 1 e 3; art. 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; art. 50 "*Difesa del suolo*", comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dall'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificata dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

constatato che nella Deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al 2° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 4 marzo 2016;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica datato 2 febbraio 2016;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'articolo 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Viù, adottato con deliberazione C.C. n. 45 del 3 dicembre 2015, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2",

approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di dare atto** che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Viù per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 24 febbraio 2016

Per il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto Avetta)